

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(RUSSO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1965

Modifiche dell'articolo 113 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 e successive modificazioni, relative al calcolo degli interessi sui conti correnti postali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 113 del Codice postale e delle telecomunicazioni (regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, nel testo modificato dalla legge 29 aprile 1950, n. 314) prevede la corresponsione di un interesse sulle somme rappresentate dai crediti di conto corrente; la norma stabilisce altresì che per il computo di tale interesse debba essere preso a base il credito minimo che risulta iscritto sul conto nel corso della quindicina, senza tenere conto delle frazioni di lira.

Il criterio stabilito dalla norma trovava evidentemente il suo fondamento nel valore della lira nel 1936, epoca di entrata in vigore del suddetto codice postale e delle telecomunicazioni, per cui sembra al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni opportuno apportare alla norma stessa alcune modificazioni che, pur lasciando inalterata la dispo-

sizione nella sostanza, introducano aggiornamenti che, nel quadro del mutato valore della moneta, consentano snellimenti di natura contabile.

In primo luogo, per quanto riguarda il computo degli interessi da liquidarsi sulle somme rappresentanti i crediti di conto corrente postale, si propone di arrotondare il credito minimo a mille lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori alle lire 500.

Tale arrotondamento, mentre da un canto si appalesa molto utile ai fini della speditezza del servizio, in quanto faciliterebbe le operazioni di calcolo con conseguente economia di tempo e di costo, d'altro canto avrebbe nei riguardi sia dell'utenza che dell'Amministrazione postelegrafonica, un'incidenza del tutto trascurabile, dato che la mi-

sura economica del vantaggio o della perdita non eccederebbe, rispetto ai computi del vigente sistema, le lire 7,50.

Per quanto attiene poi all'ultima parte del citato articolo 113, il quale, come detto, prevede che « nella somma che rappresenta gli interessi non si computano le frazioni di lira », tale norma si presenta anacronistica e, per di più, contrastante con la disposizione recata dalla legge 21 maggio 1959, n. 334 che sancisce, sia pure limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione delle pubbliche Amministrazioni, l'arrotondamento a 5 lire. E pertanto sembra oppor-

tuno stabilire analogo arrotondamento per il calcolo degli interessi sui conti correnti postali.

Si è quindi predisposto l'unito disegno di legge che nell'articolo 1 modifica appunto, in relazione a quanto sopra esposto, il secondo e terzo comma dell'articolo 113 del codice postale.

Nell'articolo 2 dello stesso disegno di legge è stato poi previsto che la disposizione entra in vigore dal primo giorno dell'anno successivo alla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*; e ciò per ragioni di natura contabile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I comma secondo e terzo dell'articolo 113 del regio decreto 27 febbraio 1936, numero 645, nel testo modificato dalla legge 29 aprile 1950, n. 314, sono sostituiti dai seguenti:

« L'interesse è calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, arrotondato a mille lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire 500.

I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi. La somma che rappresenta gli interessi è arrotondata a 5 lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.